



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile
Provincia di Trapani

DISCIPLINARE INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 311/2001, provvedimento normativo che trae origine dalla legge n. 59/97, nota anche come "Bassanini-1", per la parte che interessa la materia di che trattasi ed in particolare all'articolo 4 del predetto regolamento, sono stati modificati gli articoli 141 e 142 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.); questi articoli trattano la disciplina accurata di alcuni atti istruttori necessari al rilascio della licenza di esercizio dei locali, dei luoghi, degli impianti e delle attività di pubblico spettacolo e/o di trattenimento.

E' opportuno richiamare l'attenzione sull'obbligo che incombe sul titolare/gestore di un locale di pubblico spettacolo e/o di trattenimento, ovvero sull'organizzatore di un'attività di pubblico spettacolo e/o di trattenimento, di munirsi di un'apposita licenza che, *mentre in tutto il resto d'Italia è rilasciata dal Sindaco, in virtù dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, in Sicilia viene ancora rilasciata dal Questore.*

Il Questore, per rilasciare tale licenza, deve acquisire una serie di atti che hanno natura endoprocedimentale, tra i quali vi è anche il parere di una *commissione tecnica (art. 80 t.u.l.p.s.). Detta commissione tecnica, in virtù degli articoli 141 e 141-bis del R.D. 6/5/1940, n. 635, è la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; essa si esprime sugli aspetti relativi a:*

- prevenzione incendi e gestione della sicurezza;
- conformità degli impianti elettrici, di condizionamento, ecc.;
- misure per l'esodo delle persone e sistema delle vie di uscita;
- solidità delle strutture;
- igiene dei locali e degli impianti;
- idoneità della segnaletica di sicurezza;
- acustica e rumore.

Il parere espresso dalla commissione di vigilanza costituisce l'atto conclusivo del sub-procedimento amministrativo, i cui eventuali vizi di legittimità si ripercuotono sul provvedimento del Questore – emissione della licenza di esercizio di un locale di pubblico spettacolo -, determinandone l'invalidità dello stesso provvedimento.

Il sub-procedimento è costituito dalle fasi della convocazione, della seduta e del sopralluogo.

Il D.P.R. n. 311/2001 specifica dettagliatamente i compiti demandati alla commissione di vigilanza ed individua due commissioni, la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presieduta dal Prefetto e la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presieduta dal Sindaco, le quali hanno diversa composizione.

La distinzione delle competenze delle due commissioni ad esprimere parere e ad effettuare accertamenti e verifiche risiede nelle dimensioni (parchi di divertimento) e nella capienza del locale (locali cinematografici o teatrali e circhi: parametro della capienza 1.300 – locali e impianti: parametro della capienza 5.000).

Con la Determina Sindacale n. 05 del 13 gennaio 2003, il Sindaco di Marsala Notaio Eugenio Galfano ha nominato la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La Commissione Comunale di Vigilanza si è insediata il 18 febbraio 2003.

Ora, trascorsi poco più di due anni, si è giunti alla stesura finale di questo “ **Disciplinare interno di funzionamento ed organizzazione** “ della stessa Commissione, al fine di dare criteri univoci per l’espletamento delle funzioni e dei compiti della C.C.V., di individuare tempi di trattazione delle pratiche, di determinare la documentazione tecnico-progettuale, che i titolari delle attività e dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento devono produrre obbligatoriamente a corredo delle istanze per l’ottenimento dell’agibilità dei locali, in attuazione di quanto era stato deliberato con il Verbale n° 06/03 del 14/03/2003 di questa Commissione.

INDICE

Art. 1	(Compiti)	pag. 5
Art. 2	(Composizione)	pag. 5
Art. 3	(Composizione e compiti della CCV Ristretta)	pag. 6
Art. 4	(Partecipazione Esperti tecnici esterni)	pag. 7
Art. 5	(Partecipazione Dirigenti - Funzionari comunali)	pag. 8
Art. 6	(Partecipazione Rappresentanti esercenti e organizzazioni sindacali)	pag. 8
Art. 7	(Presidenza)	pag. 8
Art. 8	(Compiti del Segretario)	pag. 9
Art. 9	(Atti preliminari e convocazione sedute)	pag. 10
Art. 10	(Sopralluoghi)	pag. 10
Art. 11	(Deliberazioni)	pag. 11
Art. 12	(Allestimenti temporanei – Verifica condizioni di sicurezza)	pag. 12
Art. 13	(Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone)	pag. 13
Art. 14	(Edifici,luoghi e locali adibiti a Mostre, gallerie, esposizioni e fiere Competenze della CCV)	pag. 14
Art. 15	(Locali ed impianti esclusi dalla competenza della CCV)	pag. 14
Art. 16	(Termini e Definizioni)	pag. 15
Art. 17	(Richieste d'intervento della CCV – Modalità e contenuto della domanda)	pag. 16
Art. 18	(Disposizioni transitorie)	pag. 17
Art. 19	(Deroghe)	pag. 18
Art. 20	(Vigilanza antincendio)	pag. 18
Art. 21	(Documentazione tecnica)	pag. 18
Art. 22	(Norme finali)	pag. 18

ALLEGATI DOCUMENTALI

AII. A	(Documentazione da produrre per l' Esame progetto dei locali a carattere permanente e stagionale)	pag. 19
AII. B	(Documentazione da produrre per il Sopralluogo nei locali a carattere permanente e stagionale)	pag. 23
AII. C	(Documentazione da produrre per l' Esame progetto degli impianti sportivi)	pag. 26
AII. D	(Documentazione da produrre per il Sopralluogo negli impianti sportivi)	pag. 30
AII. E	(Documentazione da produrre per l' Esame progetto delle manifestazioni temporanee e occasionali)	pag. 33
AII. F	(Documentazione da produrre per il Sopralluogo nelle manifestazioni temporanee e occasionali)	pag. 36
AII. G	(Documentazione da produrre per l' Esame progetto dei teatri tenda e strutture similari)	pag. 37
AII. H	(Documentazione da produrre per il Sopralluogo nei teatri tenda e strutture similari)	pag. 40
AII. I	(Documentazione da produrre per il Sopralluogo nei circhi equestri e spettacoli viaggianti)	pag. 42
AII. L	(Documentazione da produrre per l' Esame progetto delle manifestazioni sportive su strade comunali)	pag. 44

ARTICOLO 1 (Compiti)

1. I compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento, di seguito denominata CCV, sono:
 - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, di capienza superiore a 200 persone, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ARTICOLO 2 (Composizione)

1. La CCV è nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno in cui si insedia la nuova CCV.
2. La CCV è composta :
 - a) dal Sindaco o suo assessore delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante della Polizia Municipale;
 - c) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale;
 - d) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - e) dal Dirigente Medico dell'A.U.S.L. n. 9 di Trapani o da un medico delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
3. In caso di assenza o di impedimento dei componenti titolari della CCV, di cui al precedente punto 2, lettere "c" – "d", gli stessi devono essere sostituiti da altro funzionario espressamente designato, in qualità di componente delegato, mentre il componente di cui alla lettera "b" potrà essere sostituito dal Vice-Comandante o da un Ispettore superiore.
4. L'esperto in elettrotecnica, se è componente esterno all'Amministrazione Comunale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un supplente specializzato in elettrotecnica che dovrà essere preventivamente individuato ed incaricato con la funzione di supplente.

5. Le funzioni di segretario della CCV sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Sindaco. In caso di assenza il segretario è sostituito da un altro dipendente comunale designato dal Sindaco.
6. Ad ogni componente titolare o delegato o supplente ed al segretario della CCV e della CCVR spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, oltre all'indennità di missione, se dovuta.

ARTICOLO 3
(Composizione e Compiti
della Commissione Comunale di Vigilanza Ristretta)

1. La Commissione Comunale di Vigilanza Ristretta, di seguito denominata CCVR, è composta da:
 - a) Comandante della Polizia Municipale;
 - b) Comandante dei Vigili del Fuoco;
 - c) Dirigente Medico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Comandante della Polizia Municipale, lo stesso deve essere sostituito dal Vice Comandante o da un Ispettore superiore, in qualità di componente delegato. In caso di assenza o di impedimento del Comandante dei Vigili del Fuoco, lo stesso deve essere sostituito da altro funzionario tecnico, in qualità di componente delegato. In caso di assenza o di impedimento del dirigente medico dell'A.U.S.L., lo stesso deve essere sostituito da altro medico delegato.
3. La CCVR si riunisce su disposizione del Presidente e previa convocazione da parte del Segretario della CCV, con le modalità previste nel presente Regolamento per le sedute straordinarie.
4. I compiti della CCVR sono i seguenti:
 - a) effettua i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lettera "e" del R.D. 06/05/1940 n. 635, in tutti i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in esercizio, al fine di verificare che vengano osservate le norme di igiene e le prescrizioni di sicurezza, la visibilità della segnaletica di sicurezza e le condizioni di esercizio, dettate dalla CCV;
 - b) effettua i controlli nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, su specifica delega da parte della Commissione Provinciale di vigilanza prefettizia, di cui all'art. 142 del R.D. 06/05/1940 n. 635.
5. Il Presidente della CCV dispone, inoltre, accertamenti sopralluogo da parte della CCVR, nei seguenti ulteriori casi:
 - a) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate dalla Polizia Municipale, dalle Forze di Polizia, dai Vigili del Fuoco, da qualsiasi cittadino o comunque rilevate da rappresentanti della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale o dagli stessi componenti della CCV;
 - b) per procedere a controlli "a campione" quando si ha fondata ragione che un allestimento temporaneo, di cui al successivo articolo 12 del presente

Disciplinare ha una “*situazione mutata*” ai fini della sicurezza, igiene e solidità, rispetto all’ultimo accertamento effettuato dalla CCV;

- c) per procedere al controllo dell’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame del progetto, ovvero al controllo dell’osservanza delle condizioni di esercizio imposte agli esercenti, nonché al controllo del corretto funzionamento dei meccanismi e dei dispositivi di sicurezza e l’accertamento dell’idoneità della segnaletica di sicurezza installata nei locali o negli impianti dagli stessi gestiti con capienza inferiore o pari a 200 persone.
6. Ad ogni sopralluogo della CCVR, deve essere redatto un apposito verbale, a cura del Segretario della CCV e firmato dai tre componenti della CCVR; nel verbale devono essere annotate le attività ispettive svolte, l’esito dei controlli e degli accertamenti effettuati, le anomalie riscontrate e quant’altro ritenuto utile o necessario. Il verbale deve essere portato a conoscenza del Presidente della CCV, da parte del Segretario, entro due giorni dall’effettuazione del sopralluogo. Detto verbale, infine, deve essere ratificato dalla CCV nella prima seduta successiva al sopralluogo, che comunque dovrà tenersi non oltre tre giorni dall’effettuazione del sopralluogo.
 7. La CCVR non è titolata ad impartire ordini e prescrizioni ai titolari dei locali e degli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, ovvero agli organizzatori delle manifestazioni e/o allestimenti temporanei. Tuttavia, in presenza di situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, i componenti della CCVR adottano, ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti che si rendono necessari a salvaguardia dell’incolumità delle persone.
 8. Qualora la CCVR, in occasione di sopralluoghi, accerta che si svolgono spettacoli e trattenimenti senza la relativa licenza di esercizio, e quindi senza il previsto parere sull’agibilità dei locali e/o delle attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento da parte della CCV, occorre farne menzione nel verbale.

Articolo 4 **(Partecipazione di Esperti tecnici esterni)**

1. Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori della CCV, ove necessita, un tecnico esperto ed abilitato in acustica o di un esperto in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell’impianto da esaminare o da verificare. Detti componenti, qualora presente ai lavori, sono da considerarsi componenti titolari della CCV e spettano loro le competenze di cui all’art. 2, comma 6, del presente regolamento.
2. Gli esperti tecnici esterni al Comune, di cui al precedente punto 1 del presente articolo, e loro eventuali supplenti, sono nominati dal Sindaco.
3. Quando la C.C.V. è chiamata ad esprimere pareri o ad effettuare sopralluoghi per l’agibilità di impianti sportivi il Presidente deve convocare un rappresentante del C.O.N.I., da aggregare alla Commissione stessa solo a titolo consultivo. Tale

membro non è da considerare componente della CCV e non gli spettano le competenze di cui all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 5 **(Partecipazione di Dirigenti e/o Funzionari comunali)**

1. Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori della CCV, quale aggregato a titolo consultivo, dirigenti e/o funzionari comunali, di qualsiasi Settore o Ufficio, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere della CCV. Tali membri non sono da considerare componenti della CCV e non gli spettano le competenze di cui all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 6 **(Partecipazione dei rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali)**

1. Della CCV possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti i locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
2. I rappresentanti delle categorie degli esercenti e delle organizzazioni sindacali, qualora presenti ai lavori, sono da considerarsi componenti titolari della CCV e spettano loro le competenze di cui all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.
3. Detti componenti decadono dal diritto di presenza ai lavori della C.C.V. in caso di assenza protrattasi per tre sedute consecutive della commissione stessa.

ARTICOLO 7 **(Presidenza)**

1. Il Presidente della CCV è il Sindaco, il quale può delegare un suo Assessore.
2. Il Presidente dispone la convocazione della CCV., mediante comunicazione. La comunicazione ai componenti avviene attraverso un avviso che contiene l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare nella seduta della CCV.
3. L'ordine del giorno è composto normalmente dalle seguenti fattispecie:
 - a) Manifestazioni e/o attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento a carattere temporaneo e/o occasionale;
 - b) Circhi e spettacoli viaggianti; - Manifestazioni sportive su strade comunali;
 - c) Locali e/o attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento a carattere stagionale;

- d) Locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento a carattere permanente; – Impianti sportivi;
 - e) Ratifiche dei pareri espressi dalla CCVR.
4. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale del Comune.
 5. In caso di necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche, dando atto, nel verbale di seduta, delle motivazioni che stanno alla base della scelta operata.
 6. Il Presidente può disporre la convocazione urgente della CCV e iscrivere all'ordine del giorno pratiche, anche in deroga all'ordine del giorno di cui al precedente comma. In tali casi d'urgenza, delle relative motivazioni va dato atto nel verbale di seduta.
 7. Il Presidente conduce la discussione.

ARTICOLO 8 (Compiti del Segretario)

1. Il segretario della CCV provvede all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalità:
 - a. accerta la completezza della documentazione prodotta;
 - b. provvede alla formazione di un fascicolo per ogni ditta richiedente, accludendovi copia della domanda e della relativa documentazione. Eventuali successive istanze con annessa la relativa saranno acquisite al fascicolo già esistente;
 - c. cura l'archivio dei fascicoli e ne è responsabile;
 - d. predispone la convocazione della CCV e della CCVR secondo le indicazioni del Presidente;
 - e. appone il timbro riportante la dicitura "*Progetto approvato dalla CCV nella seduta del* , con verbale n.", su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la CCV ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà custodita nel fascicolo della ditta e verrà utilizzata per il rilascio dell'agibilità del locale e per i controlli periodici.
 - f. provvede all'organizzazione dei sopralluoghi, secondo le indicazioni del Presidente;
 - g. redige il verbale delle sedute della CCV e della CCVR.
2. Il segretario della CCV cura la raccolta e l'aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto deve essere disponibile nel corso delle sedute, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti della CCV.

ARTICOLO 9

(Atti preliminari e convocazione delle sedute).

1. L'ordine del giorno con l'elenco delle pratiche da trattare nelle sedute ordinarie è depositato presso la segreteria della CCV almeno 48 ore prima della seduta, insieme con la documentazione relativa alle pratiche iscritte all'ordine del giorno, per la consultazione da parte di tutti i componenti della CCV.
2. Il Presidente può disporre, anche su richiesta di ogni singolo componente della CCV, la convocazione del richiedente e/o dei loro tecnici progettisti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà degli stessi di partecipare alla seduta della CCV, quando è in trattazione la propria pratica.
3. Le richieste di intervento della CCV devono essere presentate con congruo anticipo e, salvo casi eccezionali e nelle ipotesi di manifestazioni temporanee e/o occasionali, almeno otto giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione stessa.
4. La CCV si riunisce ordinariamente nella giornata di *giovedì* di ogni settimana, salvo le convocazioni d'urgenza disposte dal Presidente. In caso di seduta ordinaria è necessario l'atto formale di convocazione; in caso di seduta straordinaria la convocazione è effettuata tramite l'atto formale di cui sopra, anticipando la convocazione, a cura del segretario della CCV, anche telefonicamente direttamente ai componenti della CCV stessa.
5. Le sedute della CCV si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
6. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

ARTICOLO 10

(Sopralluoghi)

1. Durante la costruzione del locale o la realizzazione dell'impianto, la CCV può eseguire sopralluoghi di verifica. Di tali sopralluoghi deve essere redatto apposito verbale.
2. I sopralluoghi per il rilascio del parere sull'agibilità:
 - a) di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo e/o trattenimento;
 - b) a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche dei medesimi locali o impianti, aventi capienza superiore a 200 persone;
 - c) di attività e/o manifestazioni temporanee e/o occasionali di pubblico spettacolo;

vengono effettuati dalla CCV nella composizione prevista per la validità delle sedute.

3. I locali e gli impianti di pubblico spettacolo o trattenimento, già dichiarati agibili ed in esercizio, devono essere sottoposti, almeno una volta ogni tre anni, ad una visita periodica da parte della CCV, per la verifica dello stato dei luoghi, dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza, degli impianti, della segnaletica e della gestione della sicurezza. Tale visita è comunque necessaria ogni qualvolta esistano dei dubbi circa la permanenza delle condizioni di sicurezza. In tal senso, il segretario della CCV deve mantenere costantemente aggiornato lo scadenziario dei sopralluoghi effettuati in tutti i locali ed impianti di pubblico spettacolo, e segnalare al Presidente le relative scadenze periodiche.
4. Le verifiche della CCV dovranno essere disposte obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) quando il locale sia stato adibito ad altri usi o dopo che vi siano stati apportate ristrutturazioni o mutamenti organizzativi di rilevante entità;
 - b) in occasione del rinnovo della licenza di esercizio, della voltura della stessa per passaggi di gestione, o del cambiamento del genere di spettacoli tenuti nel locale;
 - c) a seguito di incendi o di altri sinistri che possano avere inciso sulle strutture e/o sugli impianti;
5. Le verifiche in occasione di manifestazioni occasionali e temporanee di pubblico spettacolo, devono essere richieste dall'interessato con congruo anticipo e, salvo casi eccezionali, 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire all'organizzatore la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici prescritti dalla CCV, a tutela dell'incolumità pubblica.
6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i componenti titolari la CCV ed il segretario, saranno muniti di apposita tessera di libero accesso, durante l'esercizio dell'attività, in qualsiasi locale di pubblico spettacolo e di intrattenimento ed impianto sportivo. La tessera è rilasciata dal Sindaco ed è strettamente personale.

ARTICOLO 11 (Deliberazioni)

1. I pareri della CCV sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti presenti e sono dati per iscritto.
2. Per ogni singola attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento esaminata, deve essere redatto apposito verbale, che deve essere numerato. Il verbale deve indicare i nomi dei componenti presenti e deve contenere il parere espresso dalla CCV, ovvero, in via interlocutoria, le determinazioni adottate, le prescrizioni e le condizioni di esercizio dettate, la documentazione integrativa richiesta, che all'uopo si reputano necessarie.
3. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.
4. Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti della CCV presenti alla seduta, deve riprodurre fedelmente le attività svolte dalla CCV, come l'esame della

documentazione necessaria, l'iter seguito nel sopralluogo, il rinvio ad altra seduta o ad altro sopralluogo, nonché l'eventuale dichiarazione di agibilità.

5. Il verbale costituisce atto pubblico e le attestazioni dei fatti e delle operazioni in esso contenute fanno fede fino a querela di falso.
6. Copia conforme all'originale di ogni verbale, deve essere rilasciata, a cura del segretario della CCV, agli interessati.
7. Copia di tutti i verbali di seduta della CCV, relativi a locali o impianti a carattere permanente o stagionale, deve essere trasmessa tempestivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, a cura del segretario della CCV, al fine di consentire l'istruttoria per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (c.p.i.).
8. Copia di tutti i verbali contenenti il parere definitivo espresso dalla CCV, deve essere trasmesso tempestivamente alla Questura di Trapani ed al Commissariato di P.S. di Marsala, a cura del segretario della CCV, al fine del rilascio della licenza di esercizio.
9. Copia di tutti i verbali contenenti il parere definitivo espresso dalla CCV deve essere trasmesso tempestivamente alla Polizia Municipale ed ai Vigili del Fuoco di Marsala, a cura del segretario della CCV, per l'eventuale predisposizione dei rispettivi servizi d'istituto.
10. Il parere di agibilità da parte della CCV è obbligatorio, ma non vincolante, per l'Autorità che deve emettere il provvedimento finale di licenza di esercizio.

ARTICOLO 12

(Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza)

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una particolare verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente (almeno una volta ogni anno), per i quali la CCV abbia già espresso parere favorevole per l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Il responsabile legale dell'allestimento temporaneo, in ogni caso, deve presentare alla segreteria della CCV, una scheda informativa generale ed una dichiarazione di "*situazione non mutata*" dell'allestimento installato rispetto a quello verificato l'ultima volta dalla CCV.
3. In ogni caso il Presidente della CCV può disporre accertamenti sopralluogo da parte della CCVR, ai sensi dell'art. 3, co. 4, lett. "b", del presente Regolamento.
4. Trascorsi due anni dall'ultimo sopralluogo, la CCV effettua regolare verifica mediante sopralluogo, seguendo le normali procedure previste nel presente regolamento.
5. Coloro i quali intendono organizzare in luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo o d'intrattenimento, privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm., e con l'impiego di apparecchiature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non

accessibili al pubblico, devono presentare alla segreteria della CCV una dichiarazione a firma dell'organizzatore e di un tecnico abilitato, attestante:

- l'idoneità statica ed il corretto montaggio delle strutture allestite;
- l'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e di messa a terra installati;
- l'idoneità ed il numero degli estintori installati;
- la presenza di idoneo personale in grado di intervenire per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio e che tale personale sarà presente in loco per tutta la durata della manifestazione;
- l'idoneità dei servizi igienici, fissi e/o mobili di tipo chimico, in quantità adeguata e fatta salva la presenza di almeno un WC per disabili.

In questi casi, non è previsto alcun sopralluogo da parte della CCV. Tuttavia, il Presidente della CCV, qualora lo ritiene utile e necessario per motivi di sicurezza e/o di igiene, può disporre accertamenti sopralluogo da parte della CCVR.

ARTICOLO 13 (Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone)

1. Per i locali e gli impianti di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti da parte della CCV, di cui all'art. 1, comma 1, lettere "b", "c" e "d" del presente Disciplinare, sono sostituiti da una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nel collegio dei periti industriali o nel collegio dei geometri. La relazione tecnica deve attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche emanate dal Ministero dell'Interno (D.M. 19/8/96 per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento – D.M. 18/3/96 per gli impianti sportivi – ecc.), e deve essere presentata alla segreteria della CCV, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività, al fine di consentire una corretta verifica da parte della CCVR.
2. Per i locali e gli impianti a carattere permanente o stagionale di cui al precedente comma, che hanno una capienza superiore a 100 persone, la relazione tecnica deve essere la copia della relazione vistata per approvazione dal Comando dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del Parere di Conformità Antincendio. Inoltre, deve essere presentata copia del certificato di prevenzione incendi (c.p.i.) o copia della dichiarazione inizio attività (d.i.a.-vv.f.), rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco.
3. Resta demandata alla competenza della CCV, invece, l'espressione dei pareri sui progetti di nuovi locali o impianti che hanno una capienza complessiva sino a 200 persone, o sui progetti di modifiche ai locali ed impianti esistenti, della medesima capienza.
4. La documentazione da presentare alla segreteria della CCV è quella indicata nel successivo articolo 21 del presente Regolamento, analogamente a quella che deve essere presentata per l'esame dei progetti dei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento e degli impianti sportivi, sia a carattere permanente che a carattere stagionale.

ARTICOLO 14

Edifici, luoghi e locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. Competenze della CCV

1. La CCV non ha competenza sull'agibilità degli edifici, dei luoghi e dei locali adibiti a mostre, gallerie, esposizioni, e fiere, in quanto gli stessi non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo.
2. Tuttavia, nei casi in cui gli edifici, i luoghi ed i locali, adibiti a gallerie, esposizioni, mostre, fiere e quartieri fieristici, sono utilizzati, anche occasionalmente, per organizzare spettacoli e trattenimenti, o quando nel loro ambito sono previste e/o si svolgono, anche occasionalmente, attività di spettacolo o di intrattenimento, la CCV ha totale competenza sull'agibilità dei predetti locali.
3. Negli edifici, nei luoghi e nei locali posti al chiuso, adibiti a mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq, e nelle fiere e nei quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente dai Vigili del Fuoco, in virtù del decreto del Ministero dell'Interno 22/02/1996, n. 261, la CCV è tenuta a determinare l'entità del citato servizio, ai sensi degli articoli 4 e 5 del suddetto decreto ministeriale.

ARTICOLO 15

(Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della CCV)

1. La CCV non ha competenza, ai sensi dell'art. 142 del T.U.L.P.S., per:
 - a) i locali cinematografici o teatrali di capienza superiore a 1.300 persone;
 - b) i circhi e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 persone;
 - c) i locali o gli impianti di capienza superiore a 5.000 persone;
 - d) i parchi di divertimento permanenti, così come definiti dall'art. 25 del D.M. 23/05/2003, la cui autorizzazione ministeriale è disciplinata dall'art. 8 del D.P.R. 21/4/1994 n. 394;
 - e) le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche le cui sollecitazioni fisiche per superano i livelli tecnici che devono essere fissati in un apposito decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute.
2. Per i locali, impianti e spettacoli viaggianti, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza nominata dal Prefetto.

Articolo 16 **(Termini e Definizioni)**

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda a quanto emanato con i decreti del Ministero dell'Interno 30/11/1983, 18/3/1996, 19/8/1996, ed ai chiarimenti ed indirizzi applicativi forniti, con Circolari e Lettere-Circolari, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ed alle seguenti ulteriori definizioni:

Capienza complessiva: la capienza complessiva di un locale di pubblico spettacolo e/o di trattenimento è l'affollamento massimo consentito dalle attuali norme di sicurezza antincendio, di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 18/3/1996 e 19/8/1996, calcolato in base ai criteri di affollamento previsti in relazione al numero dei posti o alla superficie del luogo, e vincolato dalla capacità di deflusso dal luogo stesso e dai parametri dei regolamenti e delle norme igienico-sanitari. La capienza complessiva di un locale, pertanto, non è quella dichiarata dal titolare-gestore del locale medesimo.

Manifestazione occasionale: la manifestazione occasionale può essere di qualsiasi genere (concerto musicale, manifestazione sportiva, ecc.) e può svolgersi in qualsiasi locale o luogo aperto al pubblico, a condizione che vengano garantite le condizioni di sicurezza e di igiene. La durata della manifestazione occasionale deve essere racchiusa, al massimo, in un giorno.

Manifestazione temporanea: la manifestazione temporanea può essere di qualsiasi genere (rassegne e spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, balli e/o concerti musicali nelle sale annesse a pubblici esercizi, mostre, fiere, sagre, circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) e può svolgersi in qualsiasi locale o luogo aperto al pubblico, a condizione che vengano garantite le condizioni di sicurezza e di igiene. La durata della manifestazione temporanea deve essere racchiusa in un arco temporale massimo di 30 (trenta) giorni.

Manifestazione o attività stagionale: la manifestazione o attività stagionale può essere di qualsiasi genere (rassegna musicale, teatrale o cinematografica, discoteche all'aperto, arene estive, mostre, fiere, ecc.) e può svolgersi in qualsiasi locale o luogo aperto al pubblico, a condizione che vengano garantite le condizioni di sicurezza e di igiene. Il periodo normale di agibilità della manifestazione o attività stagionale s'intende quello corrente tra il 15 maggio ed il 30 ottobre.

Parco di divertimento: Complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68. Tale complesso deve avere carattere permanente; esso è destinato allo svago ed alle attività ludiche e deve insistere su una medesima area; per il parco divertimento è prevista una organizzazione, comunque costituita, di gestione e di servizi comuni, e per l'esercizio occorre una autorizzazione ministeriale.

Luna-Park: Complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale. Tale complesso deve avere carattere temporaneo; esso è destinato allo svago ed alle attività ludiche e deve insistere su una medesima area; per il Luna-Park la licenza è rilasciata al gestore di ogni singola attrazione. Per tale allestimento non è richiesta alcuna autorizzazione ministeriale.

Attrazione: Singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale; (ad esempio autoscontro, trenino, missile, teleferica, ecc.).

Gestore: Soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante. Al gestore fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Conduttore: Persona nominata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attrazione quando questa è messa a disposizione del pubblico.

Articolo 17

(Richieste d'intervento della CCV – Modalità e contenuto della domanda)

1. Ogni richiesta di intervento della CCV deve essere indirizzata al Sindaco, in carta semplice e corredata della ricevuta di versamento alla Tesoreria Comunale di Marsala, per gli importi di seguito previsti. Tale richiesta deve pervenire:
 - a) almeno 15 (quindici) giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza per l'esame del progetto di un locale o impianto di nuova realizzazione o di modifica di quello esistente;
 - b) almeno 8 (otto) giorni prima della data per la quale è fissata l'apertura del locale o dell'impianto a carattere permanente o stagionale e per l'agibilità delle manifestazioni a carattere temporaneo: concerti, circhi, luna park, giostre, fiere, mostre, ecc.
2. Tutta la documentazione tecnico-progettuale allegata alla richiesta, dovrà corrispondere a quella indicata nel successivo articolo 21 del presente Regolamento. Tale documentazione deve essere in originale e redatta da tecnico abilitato.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la CCV può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato dalla Giunta Municipale, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.
4. Il pagamento delle spese per l'esame dei progetti e per la prima ispezione preordinata al rilascio del parere sull'agibilità dei locali o degli impianti, ovvero per le manifestazioni temporanee, nonché per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'Autorità competente o dall'interessato, è a carico del titolare dell'attività di

pubblico spettacolo e/o di intrattenimento, ovvero del responsabile delle manifestazioni temporanee.

5. In ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative in materia finanziaria sui servizi erogati dagli Enti Locali, gli importi che devono essere versati al Comune di Marsala dai conduttori dei locali e degli impianti e dai responsabili delle manifestazioni di pubblico spettacolo e/o intrattenimento, sono fissati in:
 - per gli esami progetto € 250,00 (duecentocinquantaeuro-00);
 - per i sopralluoghi in € 350,00 (trecentocinquantaeuro-00).
6. Per gli esami progetto e per le manifestazioni temporanee, il pagamento è dovuto una sola volta anche nel caso in cui la CCV richieda documentazione integrativa per l'esame del progetto o effettui più sopralluoghi per la medesima manifestazione temporanea.
7. Nessun pagamento di spese è richiesto al conduttore del locale o dell'impianto per i controlli d'ufficio effettuati dalla CCVR.
8. Sono esclusi dal pagamento delle spese, altresì, tutti i procedimenti che la CCV espleta per i locali e gli impianti di proprietà comunale, per le manifestazioni organizzate da o per conto del Comune di Marsala, e per le manifestazioni temporanee che non prevedono il pagamento del biglietto di ingresso ovvero organizzate senza scopo di lucro.

ARTICOLO 18 **(Disposizioni transitorie)**

1. In tutti i locali e gli impianti esistenti nel territorio comunale, per i quali la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita presso la Prefettura di Trapani, ha già rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilità, dopo l'entrata in vigore del presente Disciplinare, deve essere effettuato un sopralluogo da parte della CCV, al fine di prendere conoscenza dell'attività e per controllare che vengano osservate le norme di sicurezza e di igiene, nonché che vengano osservate le condizioni di esercizio imposte.
2. Per l'espletamento dei controlli di cui al precedente comma 1, il segretario della CCV è autorizzato a richiedere alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al locale Commissariato di P.S., l'elenco dei locali e degli impianti di pubblico spettacolo ed intrattenimento esercenti nel territorio comunale. In particolare, alla Prefettura dovrà essere richiesto l'invio di tutti i fascicoli relativi ai locali ed agli impianti ricadenti sul territorio comunale.
3. Il Segretario è altresì autorizzato a richiedere al locale Commissariato di P.S. ed all'Agenzia della S.I.A.E. di Marsala, di ricevere comunicazioni sulle richieste loro pervenute, da parte di privati, per l'ottenimento di autorizzazioni e/o di permessi a tenere manifestazioni di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento nel territorio comunale, senza aver ottenuto preventivamente il parere sull'agibilità del locale o del luogo.

ARTICOLO 19 (Deroghe)

1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale, i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento e/o gli impianti sportivi, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa di sicurezza antincendio vigente, gli interessati possono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

ARTICOLO 20 (Vigilanza antincendio)

1. I servizi di vigilanza antincendio nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento sono espletati dai vigili del fuoco, ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno del 22/02/1996 n. 261.
2. L'entità del servizio di vigilanza antincendio è stabilita dalla CCV, su proposta del Comandante dei Vigili del Fuoco, con apposita deliberazione.

ARTICOLO 21 (Documentazione tecnica)

1. La documentazione tecnica da produrre è quella indicata negli allegati A – B – C – D – E - F – G – H – I – L -, al presente regolamento.
2. Il segretario della CCV è incaricato di istituire la modulistica necessaria per le istruttorie delle pratiche e sottoporla all'approvazione della CCV.

ARTICOLO 22 (Norme finali)

1. Tutte le precedenti attribuzioni e competenze demandate da disposizioni legislative e regolamentari alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, devono essere adempiute dalla CCV.
2. La CCV, integrata con dirigenti e funzionari comunali, individuati a secondo delle necessarie competenze amministrative, valutate dal Presidente della stessa CCV, è incaricata di redigere una proposta di Regolamento di Polizia Amministrativa, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte della Giunta.
4. Il Segretario della CCV è incaricato della trasmissione, divulgazione e pubblicità del presente Disciplinare, dopo l'entrata in vigore, a tutti gli uffici comunali, agli enti ed amministrazioni pubbliche interessate, agli ordini professionali, ecc.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI **ESAME DEL PROGETTO** PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO A CARATTERE PERMANENTE e STAGIONALE (Teatri – Cinematografi – Auditori – Sale convegno – Sale da ballo – Discoteche, ecc.)

La documentazione progettuale, da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame del progetto, deve comprendere:

1. Scheda informativa generale;
2. Relazione tecnica;
3. Elaborati grafici;
4. Progetto dell'impianto elettrico;
5. Progetto dell'impianto idrico antincendio, ove previsto;
6. Progetto dell'impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, ove previsti;
7. Progetto dell'impianto di evacuazione fumo e calore, ove previsto;
8. Parere di Conformità Antincendio, rilasciato dai Vigili del Fuoco, per i locali e/o impianti con capienza superiore a 100 persone;
9. Relazione tecnica delle strutture e denuncia al Genio Civile delle opere strutturali;
10. Schemi e relazione degli impianti di condizionamento;
11. Relazione sull'impatto acustico.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.

La scheda informativa generale deve contenere:

- a) Informazioni generali sulla tipologia dell'attività di pubblico spettacolo o d'intrattenimento che s'intende svolgere ed ubicazione del locale e/o impianto;
- b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente;
- c) Ragione sociale e legale rappresentate-titolare dell'attività;
- d) Dati anagrafici del titolare ed indirizzo dello stesso.

RELAZIONE TECNICA:

La relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, dovrà dimostrare l'osservanza delle specifiche norme di sicurezza antincendio, in particolare:

- Il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
- L'affollamento previsto e le misure previste per l'esodo delle persone;
- L'ottemperanza alle disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al Decreto Ministero dell'Interno 19.8.1996 e ss. mm. e ii. Devono essere, altresì, osservate tutte le altre disposizioni, non di prevenzione incendi, previste dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15/2/1951 e ss. mm. ed ii.,
- Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
- Il carico d'incendio;
- I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961;

- La descrizione degli eventuali impianti di riscaldamento aria, di aerazione e di condizionamento dell'aria conformemente al Capo IV della C.M.I. n. 16/51 ed al D.M. 19/8/96;
- La descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con l'indicazione dei carichi e dei sovraccarichi accidentali dei solai, delle scale, delle pedane o dei palchi ad uso pubblico e la spinta orizzontale sui parapetti, che dovranno avere un'altezza minima di metri 1; (normativa di riferimento D.M. 16/01/1996).
- Le parti vetrate dovranno avere caratteristiche e dimensioni conformi con i criteri di sicurezza stabiliti dalla norma UNI 7697;
- L'eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 24/7/1996 n. 503.
- La segnaletica di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui al D. L. vo n. 493/96;
- La gestione della sicurezza.

ELABORATI GRAFICI.

- 1 Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, devono essere redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, e devono comprendere:
 - a) **Planimetria generale** in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risulti:
 - L'ubicazione del locale;
 - Le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
 - La destinazione d'uso delle aree e degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di sicurezza esterna di metri 100 dal perimetro dell'edificio in progetto;
 - Il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, serbatoi, acquedotti e similari);
 - gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
 - l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici.
 - b) **Piante, sezioni e prospetti**, in scala 1:100 dell'edificio o dell'impianto o dell'attività in progetto, relative a ciascun piano, evidenzianti:
 - la destinazione d'uso di ogni locale e/o ambiente pertinente e non, con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
 - Gli accessi e le uscite di sicurezza, con il verso di apertura delle porte, con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro, i corridoi, i vani scala, e gli ascensori;
 - La sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi e la disposizione ed il tipo degli arredi ed allestimenti;
 - La collocazione degli estintori, degli idranti o dei naspi antincendio e degli eventuali altri impianti di protezione antincendio;
 - La posizione delle lampade dell'illuminazione di sicurezza, dei quadri elettrici e dei comandi elettrici di emergenza;
 - La compartimentazione antincendio con la classificazione R.E.I. delle strutture e delle porte tagliafuoco;
 - L'ubicazione dei servizi igienici;

- Piante prospetti e sezioni in scala 1:100 dei locali tecnici e degli impianti a servizio dell'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento; (centrale termica, gruppo elettrogeno, cucina, serbatoio di g.p.l., autorimessa, ecc.).
- 2 Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte di un'attività esistente, la scheda informativa e la planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati grafici possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi. In ogni caso, dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e quello di progetto, con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

1. L'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle specifiche norme C.E.I. 64-8/7 – SEZIONE 752 ed alle guide C.E.I. 0-2 e 0-3, e deve contenere:
- Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
 - Relazione tecnica degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - Schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi) e degli impianti elettrici di sicurezza;
 - Schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e degli impianti elettrici di sicurezza;
 - Disegni planimetrici dell'impianto elettrico con l'indicazione del punto di alimentazione, dei quadri elettrici e del percorso dei cavi, compreso la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, e degli impianti elettrici di sicurezza;
 - Disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;

PROGETTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

L'impianto idrico antincendio da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle norme specifiche emanate dal Ministero dell'Interno e, per gli aspetti non previsti in tali norme, deve osservare le norme di buona tecnica UNI 10779 e UNI 9490, che rappresentano la regola d'arte; e deve comprendere:

- Schema a blocchi con l'indicazione dell'alimentazione idrica, la riserva idrica, la rete di tubazioni fisse preferibilmente chiuse ad anello, le valvole di intercettazione e di ritegno, gli idranti e/o naspi; gli attacchi di mandata per l'autopompa dei vigili del fuoco;
- Planimetria con la collocazione degli idranti e degli attacchi di mandata per le autopompe dei vv.f.
- Calcoli idraulici;
- Relazione tecnico-descrittiva.

PROGETTO DELL'IMPIANTO FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE MANUALE DEGLI INCENDI

L'impianto fisso automatico di rivelazione e segnalazione manuale degli incendi da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle norme specifiche emanate dal Ministero dell'Interno e, per gli aspetti non previsti in tali norme, deve osservare la norma di buona tecnica UNI 9795.

PROGETTO DELL'IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMO E CALORE

L'impianto di evacuazione fumo e calore da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle norme specifiche emanate dal Ministero dell'Interno e, per gli aspetti non previsti in tali norme, deve osservare le norme di buona tecnica UNI 9494.

RELAZIONE TECNICA DELLE STRUTTURE E DICHIARAZIONE DI IDONEITA' STATICA

La relazione tecnica sulle strutture deve contenere i dati sulle caratteristiche strutturali dell'edificio e nella quale devono essere indicati, per ogni vano, i carichi di esercizio considerati in conformità a quanto prescritto nell'allegato 5.2 del D.M. LL.PP. 16/1/1996. La dichiarazione di idoneità statica, a firma di tecnico abilitato, deve prevedere che le opere strutturali di cui all'art. 4 della legge 5.11.1971 n. 1086 e ss. mm. ed ii. saranno denunciate al Genio Civile, ai sensi dell'art.4 della legge medesima.

SCHEMI E REALAZIONE SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Gli schemi e la relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:

- Le condotte di mandata e di ripresa;
- Il posizionamento della presa d'aria;
- Le caratteristiche termoigrometriche garantite;
- La quantità di aria esterna immessa per ogni persona;
- Le caratteristiche della filtrazione dell'aria.

RELAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO

La relazione di previsione sull'impatto acustico, secondo le modalità previste dall'art. 14 della Legge n. 447 del 26/10/1995.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA **RICHIESTA DI SOPRALLUOGO** PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO A CARATTERE PERMANENTE e STAGIONALE (Teatri – Cinematografi – Auditori – Sale Convegno – Sale da ballo – Discoteche, ecc.)

La documentazione progettuale, da produrre unitamente alla richiesta di sopralluogo, deve comprendere:

1. **Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio**, ove previsto, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori, ad eccezione del progetto che deve essere tenuto a disposizione, da parte del titolare del locale, della CCV in occasione del primo sopralluogo e degli eventuali controlli successivi.
2. **Copia dei certificati di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o separanti**, classificati ai fini della resistenza al fuoco. Poichè la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è a firma:
 - del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
 - di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;
 - di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti.

- 3 **Dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera**, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta da:
 - a. qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
 - b. professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

- 4 **Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali di arredo e di rivestimento**, classificati ai fini della reazione al fuoco, **e delle porte, dei sipari e di altri elementi di chiusura** classificati ai fini della resistenza al fuoco.

La dichiarazione di corretta posa in opera è a firma dell'installatore, dalla quale si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dei certificati di omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

5 **Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi e dell'impianto di evacuazione fumo e calore, ove previsti.**

La dichiarazione di corretta installazione e funzionamento e a firma dell'installatore; deve essere corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni della CCV o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

6 **Copia conforme del certificato di collaudo statico delle opere strutturali, rilasciato ai sensi dell'art. 7 della legge 5/11/1971, n. 1086, dal quale risulti inequivocabilmente l'idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da effettuarsi, e da cui si possano evidenziare espressamente:**

- il sovraccarico verticale ripartito, previsto per i locali, le scale, le vie di fuga, le balconate, i palchi e le pedane accessibili al pubblico;
- la spinta sul corrimano dei parapetti ottenuta applicando una forza orizzontale all'altezza di metri 1.

Per i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, anche se è già stato emesso il certificato di collaudo, dovrà essere presentato un certificato specifico di "accertamento statico", rilasciato come sopra, attestante l'idoneità della struttura per i carichi previsti con il nuovo utilizzo.

7 **Verifica dei carichi sospesi - (controsoffitti, lampadari, corpi illuminanti, americane, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere, la corretta applicazione della stessa, nonché l'idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.).**

8 **Dichiarazione** della ditta installatrice attestante il corretto montaggio, la tipologia ed il luogo di installazione delle vetrate medesime e che i vetri impiegati sono rispondenti alle norme UNI 7697; **Certificazione** della ditta produttrice che i vetri sono conformi alla norma UNI 7697

9 **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico**, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori, ad eccezione del progetto che deve essere tenuto a disposizione, da parte del titolare del locale, della CCV in occasione del primo sopralluogo e degli eventuali controlli successivi. In tale dichiarazione deve essere specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

10 **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**, ove necessari. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto, ed è a firma dell'installatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 462 del 22/10/2001. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori, ad eccezione del progetto che deve essere tenuto a disposizione della CCV in occasione del primo sopralluogo e degli eventuali controlli successivi., a cura del titolare del locale. Quest'ultimo, inoltre, è tenuto a far effettuare, con periodicità biennale, una verifica periodica dell'impianto; il verbale di verifica deve essere conservato ed esibito in occasione degli eventuali controlli successivi eseguiti dalla CCV.

11 **Piano di Sicurezza Antincendio**. Il P.S.A. deve contenere tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza in caso di incendio e deve essere adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale. Il P.S.A. deve essere elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII del Decreto Ministero Interno n. 64 del 10/3/1998. Nel P.S.A. devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Al P.S.A. devono essere allegati gli attestati di frequenza al Corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio d'incendio medio (8 ore); nei locali di spettacolo e di intrattenimento con capienza superiore a 100 persone gli addetti antincendio devono essere muniti anche di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il P.S.A. deve essere corredato, infine, di planimetria di orientamento, uguale a quelle che saranno affisse nel locale.

- 12 **Registro della Sicurezza Antincendio.** Su tale registro devono essere annotati, a cura del titolare dell'attività, tutti i controlli e gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio, ivi compresi i controlli sugli impianti elettrici. Deve essere oggetto di registrazione anche l'addestramento antincendio fornito al personale e le esercitazioni antincendio semestrali. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli effettuati dalla CCV.
- 13 **Indagine fonometrica** lungo l'area circostante il locale, a firma di tecnico iscritto negli elenchi regionali dei "tecnici competenti in acustica", ai sensi della normativa vigente in materia.
- 14 **Determinazione dei requisiti acustici** dell'impianto di diffusione sonora, all'interno del locale a firma di tecnico iscritto negli elenchi regionali dei "tecnici competenti in acustica", ai sensi della normativa vigente in materia.
- 15 **Dichiarazione di conformità, di corretta installazione e funzionamento**, a firma di dell'impresa installatrice, dell'impianto di condizionamento e ventilazione.

Nota Bene:

1. Per i locali con capienza superiore a 100 persone, deve essere presentata alla C.C.V., copia della richiesta avanzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
2. Qualora non è possibile acquisire la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, occorre presentare alla CCV copia della ricevuta dell'invio della predette dichiarazioni, rese dagli installatori ai sensi della Legge n. 46/90, all'ISPEL ed all'AUSL o all'ARPA, entro 30 giorni dalla messa in esercizio.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO PER I COMPLESSI E GLI IMPIANTI SPORTIVI

La documentazione progettuale, da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame del progetto, deve comprendere:

1. Scheda informativa generale;
2. Relazione tecnica;
3. Elaborati grafici;
4. Parere sul progetto da parte del C.O.N.I., ai sensi della legge 2 Febbraio 1939, n. 302 e ss. mm. e ii.;
5. Parere di Conformità Antincendio, rilasciato dai Vigili del Fuoco, per gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 persone;
6. Progetto dell'impianto elettrico;
7. Progetto dell'impianto idrico antincendio, ove previsto;
8. Progetto dell'impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, ove previsti;
9. Relazione tecnica delle strutture e denuncia al Genio Civile delle opere strutturali;
10. Schemi e relazione degli impianti di condizionamento e ventilazione;
11. Documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto sportivo ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
12. Dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.

La scheda informativa generale deve comprendere:

- a) Ragione sociale e legale rappresentate-titolare dell'attività;
- b) Dati anagrafici del titolare ed indirizzo dello stesso;
- c) Denominazione dell'impianto o del complesso sportivo;
- d) Informazioni generali sulla tipologia dell'attività sportiva che s'intende svolgere ed ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo;
- e) Indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente;

RELAZIONE TECNICA:

La relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, dovrà dimostrare l'osservanza delle specifiche norme di sicurezza antincendio, in particolare:

- Il tipo di attività sportiva;
- L'affollamento previsto e le misure previste per l'esodo delle persone;
- L'ottemperanza alle disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al Decreto Ministero dell'Interno 18.3.1996 e ss. mm. e ii. Devono essere, altresì, osservate tutte le altre disposizioni, non di prevenzione incendi, previste dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15/2/1951 e ss. mm. e ii. (servizi igienici – superamento delle barriere architettoniche – emergenza sanitaria ecc.), nonché le specifiche norme di sicurezza previste da alcune tipologie di locali (autorimesse, ecc.) o impianti

tecnologici (gruppi elettrogeni, serbatoi di g.p.l., impianti termici, ecc.) o manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento.

- Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
- Il carico d'incendio;
- I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961;
- La descrizione degli eventuali impianti di riscaldamento aria, di aerazione e di condizionamento dell'aria conformemente al Capo IV della C.M.I. n. 16/51 ed al D.M. 19/8/96;
- La descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con l'indicazione dei carichi e dei sovraccarichi accidentali dei solai, delle scale, delle pedane o dei palchi ad uso pubblico e la spinta orizzontale sui parapetti, che dovranno avere un'altezza minima di metri 1; (normativa di riferimento D.M. 16/01/1996).
- Le parti vetrate dovranno avere caratteristiche e dimensioni conformi con i criteri di sicurezza stabiliti dalla norma UNI 7697;
- L'eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 24/7/1996 n. 503.
- La segnaletica di sicurezza;
- La gestione della sicurezza.

ELABORATI GRAFICI.

1 Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, devono essere redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, e devono comprendere:

a) **Planimetria generale** in scala (da 1:1.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risulti:

- L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo e l'area di servizio annessa, ove necessaria;
- Le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- La destinazione d'uso delle aree e degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di sicurezza esterna di metri 100 dal perimetro dell'edificio in progetto;
- Il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, serbatoi, acquedotti e similari);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici.

b) **Piante** in scala 1:100 dell'impianto o del complesso sportivo in progetto, relative ai vari livelli, rappresentanti:

- l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva;
- gli spazi ed i servizi accessori e di supporto;
- le caratteristiche del sistema di vie d'uscita, indicando gli accessi e le uscite di sicurezza con il verso di apertura delle porte, nonché tutte le caratteristiche della zona riservata agli spettatori e della zona riservata all'attività sportiva; le caratteristiche della distribuzione interna con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro, i corridoi, i percorsi di smistamento, le aree riservate ai posti in piedi e gli ascensori;
- lo spazio riservato agli spettatori con disposizione e numero di posti ed eventuali settori;

- La collocazione degli estintori, degli idranti o dei naspi antincendio e degli eventuali altri impianti di protezione antincendio;
- La posizione delle lampade dell'illuminazione di sicurezza, dei quadri elettrici e dei comandi elettrici di emergenza;
- Le misure di sicurezza antincendio riportate nella relazione tecnica, evidenziando gli elementi di compartimentazione antincendio;
- L'ubicazione dei servizi igienici;
- i locali tecnici e gli impianti tecnologici a servizio dell'impianto sportivo o del complesso sportivo; (centrale termica, gruppo elettrogeno, serbatoio di g.p.l., autorimessa, ecc.).

c) **Sezioni longitudinali e trasversali** dell'impianto sportivo;

d) **Prospetti**, in scala 1:100, dell'impianto sportivo o del complesso sportivo.

- 2 Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte di un'attività esistente, la scheda informativa e la planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati grafici possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi. In ogni caso, dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e quello di progetto, con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

2. L'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle specifiche norme C.E.I. 64-8/7 – SEZIONE 752, ed alle guide C.E.I. 0-2 e 0-3 e deve comprendere:

- Schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi) e degli impianti elettrici di sicurezza;
- Schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e degli impianti elettrici di sicurezza;
- Disegni planimetrici dell'impianto elettrico con l'indicazione del punto di alimentazione, dei quadri elettrici e del percorso dei cavi, compreso la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, e degli impianti elettrici di sicurezza;
- Disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- Le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

PROGETTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

L'impianto idrico antincendio da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle norme specifiche emanate dal Ministero dell'Interno e, per gli aspetti non previsti in tali norme, deve osservare le norme di buona tecnica UNI 10779 e UNI 9490, che rappresentano la regola d'arte; e deve comprendere:

- Schema a blocchi con l'indicazione dell'alimentazione idrica, la riserva idrica, la rete di tubazioni fisse preferibilmente chiuse ad anello, le valvole di intercettazione e di ritegno, gli idranti e/o naspi; gli attacchi di mandata per l'autopompa dei vigili del fuoco;

- Planimetria con la collocazione degli idranti e degli attacchi di mandata per le autopompe dei vv.f.
- Calcoli idraulici;
- Relazione tecnico-descrittiva.

PROGETTO DELL'IMPIANTO FISSO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI

L'impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle norme specifiche emanate dal Ministero dell'Interno e, per gli aspetti non previsti in tali norme, deve osservare la norma di buona tecnica UNI 9795.

RELAZIONE TECNICA DELLE STRUTTURE E DICHIARAZIONE DI IDONEITA' STATICA

La relazione tecnica sulle strutture deve contenere i dati sulle caratteristiche strutturali dell'edificio e nella quale devono essere indicati, per ogni vano, i carichi di esercizio considerati in conformità a quanto prescritto nell'allegato 5.2 del D.M. LL.PP. 16/1/1996. La dichiarazione di idoneità statica, a firma di tecnico abilitato, deve prevedere che le opere strutturali di cui all'art. 4 della legge 5.11.1971 n. 1086 e ss. mm. ed ii. saranno denunciate al Genio Civile, ai sensi dell'art.4 della legge medesima.

SCHEMI E REALAZIONE SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO e VENTILAZIONE

Gli schemi e la relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:

- Le condotte di mandata e di ripresa;
- Il posizionamento della presa d'aria;
- Le caratteristiche termoigrometriche garantite;
- La quantità di aria esterna immessa per ogni persona;
- Le caratteristiche della filtrazione dell'aria.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER I COMPLESSI E GLI IMPIANTI SPORTIVI -

La documentazione progettuale, da produrre unitamente alla richiesta di sopralluogo, deve comprendere:

1. **Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio**, ove previsto, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori, ad eccezione del progetto che deve essere tenuto a disposizione, da parte del titolare del locale, della CCV in occasione del primo sopralluogo e degli eventuali controlli successivi.
2. **Copia dei certificati di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o separanti**, classificati ai fini della resistenza al fuoco. Poichè la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è a firma:
 - a. del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
 - b. di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;
 - c. di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti.

3. **Dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera**, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta da:
 - qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
 - professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

4. **Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali di arredo e di rivestimento**, classificati ai fini della reazione al fuoco, e **delle porte e di altri elementi di chiusura**, classificati ai fini della resistenza al fuoco.

La dichiarazione di corretta posa in opera è a firma dell'installatore, dalla quale si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegati le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dei certificati di omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

5. **Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi**, ove previsto.

La dichiarazione di corretta installazione e funzionamento è a firma dell'installatore; deve essere corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni della CCV o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

6. **Copia conforme del certificato di collaudo statico delle opere strutturali**, rilasciato ai sensi dell'art. 7 della legge 5/11/1971, n. 1086, dal quale risulti inequivocabilmente l'idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da effettuarsi, e da cui si possano evidenziare espressamente:

- il sovraccarico verticale ripartito, previsto per i locali, le scale, le vie di fuga, le balconate, i palchi e le pedane accessibili al pubblico;
- la spinta sul corrimano dei parapetti ottenuta applicando una forza orizzontale all'altezza di metri 1.

Per i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, anche se è già stato emesso il certificato di collaudo, dovrà essere presentato un certificato specifico di "accertamento statico", rilasciato come sopra, attestante l'idoneità della struttura per i carichi previsti con il nuovo utilizzo.

7. **Verifica dei carichi sospesi** - (controsoffitti, lampadari, corpi illuminanti, americane, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere, la corretta applicazione della stessa, nonché l'idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.).

8. **Dichiarazione** della ditta installatrice attestante il corretto montaggio, la tipologia ed il luogo di installazione delle vetrate medesime e che i vetri impiegati sono rispondenti alle norme UNI 7697; **Certificazione** della ditta produttrice che i vetri sono conformi alla norma UNI 7697

9. **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico**, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori, ad eccezione del progetto che deve essere tenuto a disposizione, da parte del titolare del locale, della CCV in occasione del primo sopralluogo e degli eventuali controlli successivi. In tale dichiarazione deve essere specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

10. **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**, ove necessari. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto, ed è a firma dell'installatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 462 del 22/10/2001. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori, ad eccezione del progetto che deve essere tenuto a disposizione della CCV in occasione del primo sopralluogo e degli

eventuali controlli successivi., a cura del titolare del locale. Quest'ultimo, inoltre, è tenuto a far effettuare, con periodicità biennale, una verifica periodica dell'impianto; il verbale di verifica deve essere conservato ed esibito in occasione degli eventuali controlli successivi eseguiti dalla CCV.

11. **Piano di Emergenza.** Il P.E. deve contenere tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza in caso di incendio o altra emergenza, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 19 del D.M. 18/3/1996 e deve essere adeguato alle dimensioni e caratteristiche dell'impianto sportivo. Il P.E. deve essere elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII del Decreto Ministero Interno n. 64 del 10/3/1998. Nel P.E. devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Al P.E. devono essere allegati gli attestati di frequenza al Corso di formazione per addetti antincendio per attività a rischio d'incendio medio (8 ore); negli impianti e nei complessi sportivi locali, con capienza superiore a 100 persone, gli addetti antincendio devono essere muniti anche di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il P.E. deve essere corredato, infine, di planimetria di orientamento, uguale a quelle che saranno affisse nell'impianto sportivo.

12. **Registro dei controlli periodici.** Su tale registro devono essere annotati, a cura del titolare dell'attività, tutti i controlli e gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio, sugli impianti elettrici. Deve essere oggetto di registrazione anche l'addestramento antincendio fornito al personale e le esercitazioni antincendio semestrali. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli effettuati dalla CCV.

13. **Dichiarazione di conformità, di corretta installazione e funzionamento,** a firma di dell'impresa installatrice, dell'impianto di condizionamento e ventilazione.

Nota Bene:

- Per gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 persone, deve essere presentata alla C.C.V., copia della richiesta avanzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
- Qualora non è possibile acquisire la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, occorre presentare alla CCV copia della ricevuta dell'invio della predette dichiarazioni, rese dagli installatori ai sensi della Legge n. 46/90, all'ISPESL ed all'AUSL o all'ARPA, entro 30 giorni dalla messa in esercizio.
- Su specifica richiesta della Commissione Comunale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciolo da tecnico abilitato.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E/O OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O DI TRATTENIMENTO. –

La documentazione progettuale, da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame del progetto, deve comprendere:

1. Scheda informativa generale;
2. Relazione tecnica;
3. Elaborati grafici;
4. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti.
5. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) di tutte le strutture installate.
6. Progetto dell'impianto elettrico;
7. Elaborato grafico, in scala adeguata, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell'impianto a gas eventualmente da installare, da realizzare in conformità alle norme di sicurezza antincendio e alle norme di buona tecnica UNI - CIG.
8. Richiesta di deroga al Sindaco per il superamento dei limiti di rumorosità o autocertificazione del rispetto dei parametri rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.

La scheda informativa generale deve comprendere:

- a) Ragione sociale della ditta organizzatrice e legale rappresentate- responsabile della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- b) Dati anagrafici del legale rappresentate - responsabile della manifestazione temporanea ed indirizzo dello stesso;
- c) Denominazione della manifestazione e durata (data/e ed orario/i);
- d) Informazioni generali sulla manifestazione temporanea che s'intende svolgere;
- e) Luogo o locale dove si svolgerà la manifestazione temporanea;

RELAZIONE TECNICA:

La relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, dovrà evidenziare:

- Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- Il luogo o il locale dove si svolgerà la manifestazione temporanea e/o occasionale;
- L'affollamento massimo ipotizzabile, calcolato sulla base dei parametri indicati nelle vigenti norme di sicurezza e di igiene;
- Le misure previste per l'esodo delle persone, tenendo conto anche la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- L'osservanza alle disposizioni previste:

A) al Titolo IX della regola tecnica allegata al Decreto Ministero dell'Interno 19.8.1996 e ss. mm. e ii., qualora la manifestazione si svolgerà presso luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli ed intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;

B) al Titolo X della regola tecnica allegata al Decreto Ministero dell'Interno 19.8.1996 e ss. mm. e ii., qualora la manifestazione si svolgerà presso locali multiuso, adibiti ordinariamente ad attività varie ed utilizzate occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;

C) al Decreto Ministero per i Beni culturali ed ambientali 20/5/1992, n. 569 e ss. mm. e ii., qualora la manifestazione di trattenimento o spettacolo si svolge negli edifici o locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre, musei e fiere;

D) nelle norme di sicurezza di cui all'art. 12 del Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 e ss. mm. e ii., in caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli;

- L'osservanza di tutte le altre disposizioni, non di prevenzione incendi, previste dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15/2/1951 e ss. mm. e ii.
- Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
- I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961;
- La descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da tecnico abilitato indicante i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo, i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda e le modalità di ancoraggio e/o di controvento adottate;
- La segnaletica di sicurezza;
- La gestione della sicurezza.

N.B.: nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

ELABORATI GRAFICI.

1. Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, devono essere redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, e devono comprendere:

a. **Planimetria generale** in scala (da 1:500 a 1:200), evidenziante:

- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
- Le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- L'indicazione delle aree di parcheggio che dovranno essere previste e dislocate in maniera da non ostruire le vie di esodo e di accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenze;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e dei posti in piedi
- Il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche esistenti nelle immediate vicinanze della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, serbatoi, acquedotti e similari);
- L'ubicazione degli impianti tecnologici esterni e delle eventuali bombole di gas installate,

N.B. - Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

L'eventuale installazione di un deposito di bombole di GPL per l'alimentazione di fornelli a servizio di cucine non dovrà superare la quantità complessiva di kg. 50 di gas e dovrà essere posizionato ad almeno 6 (sei) metri dalla struttura.

I fornelli dovranno essere collocati all'esterno della struttura in apposito box metallico o sotto una tettoia incombustibile; la distanza dei fuochi dalla struttura non dovrà essere inferiore a metri 6 (sei).

b. **Pianta** in scala (da 1:100 a 1:50), che deve indicare in dettaglio:

- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione dei palchi, delle "americane", degli stands, delle tensostrutture, delle giostre, delle attrazioni;
- la disposizione dei posti a sedere, il numero di file e di posti per ciascun settore, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minor ampiezza.
- l'ubicazione dei mezzi di spegnimento fissi e degli estintori carrellati e/o portatili, e dei blocchi di emergenza degli eventuali impianti tecnologici.
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti.

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle specifiche norme C.E.I. 64-8/7 – SEZIONE 752, ed alle guide C.E.I. 0-2 e 0-3 e deve comprendere:

- Schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- Schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- Disegni planimetrici dell'impianto elettrico con l'indicazione del punto di alimentazione, dei quadri elettrici e del percorso dei cavi, compreso la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- Disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e la posizione dei dispersori e della rete di terra;
- Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- Le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E/O OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O DI TRATTENIMENTO. –

La documentazione progettuale, da produrre in copia singola unitamente alla richiesta di sopralluogo, ovvero all'atto del sopralluogo, deve comprendere:

- 1 **Certificato di collaudo statico**, a firma di tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a m. 0,80 e per tutte le altre strutture installate.
- 2 **Dichiarazione di corretta installazione e montaggio**, per ogni struttura installata, a firma di tecnico preposto dalla ditta installatrice.
- 3 **Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali di arredo e di rivestimento, classificati ai fini della reazione al fuoco, e delle porte, dei sipari e di altri elementi di chiusura, classificati ai fini della resistenza al fuoco**, ove previsti. La dichiarazione di corretta posa in opera è a firma dell'installatore, dalla quale si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dei certificati di omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.
- 4 **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico**, a partire dal punto di consegna dell'ente erogatore, **ivi incluso l'impianto di messa a terra**, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori (la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi) e del progetto dell'impianto aggiornato, a firma di tecnico abilitato, secondo quanto effettivamente realizzato. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà, infine, essere sempre disponibile, da parte del titolare del locale, la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
- 5 **Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas**, a partire dal punto di consegna dell'ente erogatore, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990, e/o verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato.
- 6 **Dichiarazione del responsabile della manifestazione temporanea e/o occasionale, ovvero del gestore dell'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento**, con la quale si garantisce ed assicura:
 - a) la presenza di personale (allegare elenco nominativo del personale) munito di attestato di idoneità tecnica rilasciato da un Comando dei Vigili del Fuoco, in grado di intervenire per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio, ai sensi degli articoli 4 e 8 del D.M. n. 261/96. Tale personale deve essere presente in loco per tutta la durata della manifestazione.
 - b) La predisposizione di idonee misure per una corretta gestione della sicurezza, di procedure operative e disposizioni comportamentali impartite agli addetti antincendio e da osservarsi in caso di qualsiasi emergenza, ai fini della tutela della pubblica incolumità delle persone

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO DEI TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI -

La documentazione progettuale, da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame del progetto, deve comprendere:

1. Scheda informativa generale;
2. Relazione tecnica;
3. Elaborati grafici;
4. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti.
5. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) di tutte le strutture installate.
6. Progetto dell'impianto elettrico;
7. Progetto dell'impianto idrico antincendio, ove previsto;
8. Richiesta di deroga al Sindaco per il superamento dei limiti di rumorosità o autocertificazione del rispetto dei parametri rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.

La scheda informativa generale deve comprendere:

1. Ragione sociale della ditta organizzatrice e legale rappresentate- responsabile del teatro tenda e/o della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo o intrattenimento;
2. Dati anagrafici del legale rappresentate - responsabile del teatro tenda e/o della manifestazione temporanea ed indirizzo dello stesso;
3. Denominazione della manifestazione e durata (data/e ed orario/i);
4. Informazioni generali sulla manifestazione temporanea che s'intende svolgere;
5. Luogo o locale dove si installerà il teatro-tenda e/o si svolgerà la manifestazione temporanea;

RELAZIONE TECNICA:

La relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, dovrà evidenziare:

- Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- L'affollamento massimo ipotizzabile, calcolato sulla base dei parametri indicati nelle vigenti norme di sicurezza e di igiene;
- Le misure previste per l'esodo delle persone, tenendo conto anche la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- L'osservanza alle disposizioni previste al Titolo VIII della regola tecnica allegata al Decreto Ministero dell'Interno 19.8.1996 e ss. mm. e ii., nonché alla Circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 2039/T4104 del 9/3/1978, sia che il teatro-tenda sia installato in modo permanente sia che si tratti di una manifestazione temporanea;
- L'osservanza di tutte le altre disposizioni, non di prevenzione incendi, previste dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15/2/1951 e ss. mm. e ii.
- Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
- I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961;

- La descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, indicante i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo, i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda e le modalità di ancoraggio e/o di controvento adottate;
- Le caratteristiche degli impianti di riscaldamento e ricambio aria, precisando, tra l'altro, la potenza, il tipo di alimentazione e l'ubicazione del generatore di calore
- La segnaletica di sicurezza;
- La gestione della sicurezza.

N.B.: nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

ELABORATI GRAFICI.

1. Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, devono essere redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, e devono comprendere:

a. **Planimetria generale** in scala (da 1:500 a 1:200), evidenziante:

- l'area che verrà destinata all'installazione del teatro-tenda, le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti, la cui distanza di rispetto non dovrà essere inferiore a 20 metri;
- Le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e dei posti in piedi
- Il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche esistenti nelle immediate vicinanze della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, serbatoi, acquedotti e simili);
- L'ubicazione degli impianti tecnologici esterni, in particolare del generatore di calore e del gruppo elettrogeno;
- l'ubicazione dei blocchi di emergenza degli eventuali impianti tecnologici.

N.B. - Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

b. **Pianta** in scala del locale (da 1:100 a 1:50), che deve indicare in dettaglio:

- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- la disposizione dei posti a sedere, il numero di file e di posti per ciascun settore, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minor ampiezza.
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- l'ubicazione dei idranti antincendio, degli estintori carrellati e/o portatili,
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti.
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

1. L'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, deve essere conforme alle specifiche norme C.E.I. 64-8/7 – SEZIONE 752, ed alle guide C.E.I. 0-2 e 0-3 e deve comprendere:

- Schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- Schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- Disegni planimetrici dell'impianto elettrico con l'indicazione del punto di alimentazione, dei quadri elettrici e del percorso dei cavi, compreso la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- Disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e la posizione dei dispersori e della rete di terra;
- Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- Le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI -.

La documentazione progettuale, da produrre in copia singola unitamente alla richiesta di sopralluogo, ovvero all'atto del sopralluogo, deve comprendere:

1. **Certificato di collaudo statico**, a firma di tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a m. 0,80 e per tutte le altre strutture installate.
2. **Dichiarazione di corretta installazione e montaggio**, per ogni struttura installata, a firma di tecnico preposto dalla ditta installatrice o dall'esercente.
3. **Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali di arredo e di rivestimento, classificati ai fini della reazione al fuoco.** La dichiarazione di corretta posa in opera è a firma dell'installatore, dalla quale si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dei certificati di omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.
4. **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico**, a partire dal punto di consegna dell'ente erogatore, **ivi incluso l'impianto di messa a terra**, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori (la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi) e del progetto dell'impianto aggiornato, a firma di tecnico abilitato, secondo quanto effettivamente realizzato. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà, infine, essere sempre disponibile, da parte del titolare del locale, la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
5. **Dichiarazione di conformità dell'impianto termico**, eventualmente installato, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990, e corredata di tutti gli allegati obbligatori.
6. **Nel caso in cui il teatro-tenda è installato in modo permanente, Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio**, ove previsto, a firma dell'impresa installatrice, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 1990. La dichiarazione di conformità deve essere completa degli allegati obbligatori, ad eccezione del progetto che deve essere tenuto a disposizione, da parte del titolare del locale, della CCV in occasione del primo sopralluogo e degli eventuali controlli successivi.
7. **Nel caso in cui il teatro-tenda è installato in modo permanente, Piano di Sicurezza Antincendio.** Il P.S.A. deve contenere tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza in caso di incendio e deve essere adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale. Il P.S.A. deve essere elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII del Decreto Ministero Interno n. 64 del 10/3/1998. Nel P.S.A. devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Al P.S.A. devono essere allegati gli attestati di frequenza al Corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio

d'incendio medio (8 ore); nei locali di spettacolo e di intrattenimento con capienza superiore a 100 persone gli addetti antincendio devono essere muniti anche di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il P.S.A. deve essere corredato, infine, di planimetria di orientamento, uguale a quelle che saranno affisse nel locale.

8. **Nel caso in cui il teatro-tenda è installato in modo permanente, Registro della Sicurezza Antincendio.** Su tale registro devono essere annotati, a cura del titolare dell'attività, tutti i controlli e gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio, ivi compresi i controlli sugli impianti elettrici. Deve essere oggetto di registrazione anche l'addestramento antincendio fornito al personale e le esercitazioni antincendio semestrali. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli effettuati dalla CCV.
9. **Nel caso in cui il teatro-tenda non sia installato in modo permanente, Dichiarazione del responsabile della manifestazione temporanea, ovvero del gestore del teatro-tenda,** con la quale si garantisce ed assicura:
 - a) la presenza di personale (allegare elenco nominativo del personale) munito di attestato di idoneità tecnica rilasciato da un Comando dei Vigili del Fuoco, in grado di intervenire per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio, ai sensi degli articoli 4 e 8 del D.M. n. 261/96. Tale personale deve essere presente in loco per tutta la durata della manifestazione.
 - b) La predisposizione di idonee misure per una corretta gestione della sicurezza, di procedure operative e disposizioni comportamentali impartite agli addetti antincendio e da osservarsi in caso di qualsiasi emergenza, ai fini della tutela della pubblica incolumità delle persone
10. **Relazione fonometrica**, a firma di tecnico abilitato, ai sensi del D.P.C.M. 16/4/1999, n. 215.

Nota Bene.:

- Con periodicità annuale, il titolare di ogni teatro-tenda o struttura simile deve provvedere a far eseguire una verifica, da parte di tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione, che deve essere conservata a cura del titolare, e tenuta a disposizione della CCV in occasione degli eventuali controlli successivi effettuati al locale.
- Per le manifestazioni temporanee con un affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone, l'idoneità tecnica degli addetti antincendio deve essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco.
- Nei casi in cui l'impianto termico ha una potenza superiore a 100.000 Kcal/h, e quindi soggetto a rilascio di c.p.i. da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, deve essere prodotta copia dello stesso c.p.i. ovvero copia del progetto approvato ai fini della prevenzione incendi.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER **CIRCHI EQUESTRI E ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE** (LUNA PARK – GIOSTRE, PARCHI GIUOCHI, ECC.) -.

La documentazione tecnico-certificativa, da produrre in copia singola, unitamente alla richiesta di sopralluogo, deve comprendere:

1. **Scheda informativa generale**, a firma del gestore del circo o della singola attrazione, che deve comprendere:
 - a) Ragione sociale del gestore del circo equestre o dell'attività di spettacolo viaggiante;
 - b) Dati anagrafici del legale rappresentate – gestore del circo equestre o della attività di spettacolo viaggiante e residenza dello stesso;
 - c) Luogo e durata (data/e ed orario/i) dove si installerà il circo e/o l'attività di spettacolo viaggiante;
 - d) L'affollamento massimo ipotizzabile, calcolato sulla base dei parametri indicati nelle vigenti norme di sicurezza e di igiene;
 - e) Le misure previste per l'esodo delle persone, tenendo conto anche la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - f) Le misure adottate per la prevenzione degli incendi;

2. **Gli elaborati grafici**, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, devono essere redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, e devono comprendere:
 - a. **Planimetria generale** in scala (da 1:500 a 1:200), rappresentante:
 - la distanza tra le attrazioni e i tendoni, che non dovrà essere inferiore a metri 6;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e dei posti in piedi
 - l'ubicazione dei servizi igienici previsti.
 - L'ubicazione degli impianti tecnologici esterni, in particolare del generatore di calore e del gruppo elettrogeno;

 - b. **Pianta in scala del locale (da 1:100 a 1:200)**, che deve indicare in dettaglio:
 - la disposizione dei settori dei posti a sedere, la larghezza dei corridoi nei punti di minor ampiezza.
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - l'ubicazione degli estintori carrellati e/o portatili,
 - la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
 - l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici.

3. **Dichiarazione del gestore** sulla tipologia dell'attrazione, sull'inserimento e la conformità della stessa tipologia a quanto contenuto nell'apposito elenco ministeriale e sulla classificazione di importanza (piccola-media-grande), corredata da documentazione idonea a provare la completa disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o altro, dell'attrazione in questione.

4. **Dichiarazione di corretta installazione e montaggio, a firma del gestore del circo o della attrazione**, del tendone del circo e per ogni struttura installata, dei carichi e dei sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente e le modalità di ancoraggio e/o di controvento, degli impianti elettrici installati, ivi incluso l'impianto di messa a terra; il gestore deve dichiarare, fra l'altro, l'esistenza di un progetto iniziale (statico, elettrico, ed elettromeccanico), redatto da un tecnico abilitato, del quale deve riportare gli estremi (data, luogo e nominativo del tecnico abilitato) del primo collaudo e dell'ultima verifica annuale in corso di validità.
5. **Attestazione**, a firma del gestore, sul nominativo del conduttore, sull'adeguata formazione dello stesso al corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione, sulle eventuali limitazioni di accesso alla giostra da parte di minori o persone con problemi di salute, sulle istruzioni al pubblico compresi i comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; tale attestazione occorre anche quando il conduttore coincide con il gestore.
6. **Copia dell'ultimo Certificato di Verifica annuale**, a firma di tecnico abilitato, riguardante l'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, impianti elettrici ed idraulici, di ogni singola attrazione installata.
7. **Dichiarazione**, a firma del gestore del circo o della attrazione, attestante che ogni attrezzo, struttura, meccanismo sia atto all'uso cui è destinato e che la manutenzione è curata giornalmente dallo stesso esercente;
8. **Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali di arredo e di rivestimento, classificati ai fini della reazione al fuoco**. La dichiarazione di corretta posa in opera è a firma del gestore del circo, dalla quale si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dei certificati di omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa. Non sono ammesse coperture di tipo presso statico.
9. **Dichiarazione del gestore del circo**, con la quale si garantisce ed assicura:
 1. la presenza di personale (allegare elenco nominativo del personale), munito di attestato di idoneità tecnica rilasciato da un Comando dei Vigili del Fuoco, in grado di intervenire per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio, ai sensi degli articoli 4 e 8 del D.M. n. 261/96. Tale personale deve essere presente in loco per tutta la durata della manifestazione.
 2. La predisposizione di idonee misure per una corretta gestione della sicurezza, di procedure operative e disposizioni comportamentali impartite agli addetti antincendio e da osservarsi in caso di qualsiasi emergenza, ai fini della tutela della pubblica incolumità delle persone

Nota Bene.:

- Con periodicità annuale, il titolare di ogni attrazione, (escluso i circhi in virtù del D.M. 8/11/1997) deve provvedere a far eseguire una verifica, da parte di tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione, che deve essere conservata a cura del titolare, e tenuta a disposizione della CCV in occasione degli eventuali controlli successivi effettuati al locale.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO PER **MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADE COMUNALI -.**

La documentazione progettuale, da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame del progetto, deve comprendere:

1. Scheda informativa generale;
2. Relazione tecnica;
3. Planimetria del percorso di gara, in scala 1:200 e a firma di tecnico abilitato, dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario e le aree riservate agli spettatori;
4. Copia del regolamento di gara;
5. Parere favorevole da parte del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
6. Nulla osta dei proprietari delle strade private interessate direttamente o indirettamente alla gara, i quali accettano l'interdizione temporanea al transito veicolare e pedonale per tutta la durata della manifestazione;

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.

La scheda informativa generale deve comprendere:

- a) Ragione sociale della società sportiva e legale rappresentate - organizzatore della competizione sportiva;
- b) Dati anagrafici del legale rappresentate - organizzatore della competizione sportiva, ed indirizzo dello stesso;
- c) Denominazione della manifestazione sportiva e durata (data/e ed orario/i);
- d) Informazioni generali sulla tipologia della manifestazione sportiva che s'intende svolgere ed indicazione del luogo e dell'itinerario della stessa;

RELAZIONE TECNICA:

La relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, che deve contenere:

- Il tipo di competizione sportiva: atletica, ciclistica, con animali, con veicoli a trazione animale, con veicoli a motore;
- La descrizione delle strade interessate della gara;
- Le modalità di svolgimento della competizione;
- Le eventuali limitazioni al trasporto pubblico e se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata;
- L'affollamento previsto, le aree riservate agli spettatori e le misure previste per l'esodo delle persone;
- Devono essere, altresì, osservate tutte le disposizioni circa la predisposizione di idonei servizi igienici e misure sull'emergenza sanitaria ecc.);
- La segnaletica di sicurezza;
- La gestione della sicurezza.

Specificatamente per le gare automobilistiche e motociclistiche, la relazione, inoltre, deve contenere:

- L'osservanza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 68 del 2/7/1962.
- I tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista;
- La predisposizione di idonei mezzi per lo spegnimento degli incendi
- Dichiarazione del responsabile della manifestazione sportiva, con la quale si garantisce ed assicura:
 1. la presenza di personale (allegare elenco nominativo del personale) munito di attestato di idoneità tecnica rilasciato da un Comando dei Vigili del Fuoco, in grado di intervenire per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio. Tale personale deve essere presente in loco per tutta la durata della manifestazione. L'idoneità tecnica degli addetti antincendio deve essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco.
 2. La predisposizione di idonee misure per una corretta gestione della sicurezza, di procedure operative e disposizioni comportamentali impartite agli addetti antincendio e da osservarsi in caso di qualsiasi emergenza, ai fini della tutela della pubblica incolumità delle persone

Il collaudo del percorso di gara e delle relative attrezzature, non è di competenza della CCV.

La CCV provvede all'accertamento in loco della sussistenza delle misure predisposte per l'incolumità del pubblico e dei piloti, conformemente a quanto approvato in sede di esame del progetto.